

Il giorno 14.04.2022 tra Sanitaservice ASL Br e le Rappresentanze Sindacali Aziendali firmatarie del CCNL per il personale dipendente delle Strutture Sanitarie associate all'AIOF

CIGL – Chiara Ceopazzo

CISL – Damiano Policreste

UIL – Gianluca Facecchia

Sanitaservice ASL BR s.r.l. – dott.ssa Maria Rosa Di Leo

Premesso che

- Le parti sono particolarmente sensibili al benessere organizzativo aziendale ed in particolare alla tutela del lavoratore che in particolare momento della propria vita si ritrova ad affrontare problematiche legate alle condizioni di salute;
- Le ferie sono un diritto irrinunciabile previsto dalla Costituzione e dall'art. 1 de dlgs 66/2003 che afferma che le stesse sono destinate a reintegrare le energie psicofisiche del lavoratore e sono pari ad almeno quattro settimane all'anno;
- L'art. 24 del dlgs 151/2015 ha stabilito la possibilità per i lavoratori dipendenti di cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro, in particolare: *"Fermi restando i diritti di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro"*;
- Il CCNL per il personale dipendente delle Strutture Sanitarie associate all'AIOF prevede all'art. 33 che: *"I lavoratori, ai sensi dell'24 dlgs 151/2015 e s.m.i., compatibilmente con le esigenze di servizio, possono cedere, a titolo gratuito e su base volontaria, le ferie da loro maturate ai sensi del precedente art. 32 (ivi inclusi quattro giorni di ferie sostitutivi delle festività soppresse) ad altri lavoratori della medesima Struttura, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori, parenti ed affini entro il secondo grado, i quali, per le particolari condizioni di salute, necessitano di cure costanti. In ogni caso, la cessione di cui sopra deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla legge e non può riguardare il periodo minimo di ferie di cui all'art. 10 d.lgs. 66/2003 e s.m.i.. La cessione delle ferie non deve comportare oneri o spese aggiuntive per la Struttura. Il dipendente che si trovi nelle condizioni di necessità considerate nel comma 1, può presentare alla Struttura richiesta di accesso alle ferie solidali in misura massima di 30 giorni annui, fruibili anche in modo frazionato, documentando la sussistenza delle condizioni di salute di cui sopra mediante idonea certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica, o accreditata, o convenzionata. La Struttura, ricevuta la richiesta, rende tempestivamente nota a tutto il personale l'esigenza, garantendo l'anonimato del richiedente. I dipendenti che intendono aderire alla richiesta, su base volontaria, formalizzano per iscritto la propria decisione, indicando il numero di giorno di ferie che intendono cedere. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie ceduti sia superiore a quello dei giorni richiesti, la cessione dei gironi verrà effettuata in misura proporzionale tra tutti i lavoratori offerenti. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie ceduti sia inferiori a quello dei giorni richiesti e le richieste siano plurime, le giornate cedute sono distribuite in misura proporzionale tra tutti i richiedenti.*

Il dipendente richiedente può fruire delle giornate cedute solo a seguito dell'avvenuta completa fruizione delle giornate di ferie allo stesso spettanti, nonché dei permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari e dei riposi compensativi eventualmente maturati.

Fermo restano quanto previsto al comma precedente, le ferie solidali, una volta acquisiti, rimangono nella disponibilità del richiedente fino al perdurare delle necessità che hanno giustificato la cessione. Le ferie sono utilizzate nel rispetto della relativa disciplina contrattuale.

Ove cessino le condizioni di necessità legittimanti, prima della fruizione totale o parziale delle ferie solidali da parte del richiedente, i giorni tornano nella disponibilità degli offerenti, secondo un criterio di proporzionalità.

La presente disciplina ha carattere sperimentale. Le parti, in sede aziendale, potranno stabilire diverse modalità di utilizzo delle ferie solidali."

Le parti sociali hanno ritenuto opportuno ampliare la categoria dei beneficiari e le condizioni per la fruizione. Infatti, oltre all'ipotesi legislativa di assistenza di figli minori, parenti ed affini entro il secondo grado che necessitano di cure costanti, dovrebbe secondo loro essere possibile attivare il meccanismo in svariate - e possibili - circostanze, ossia ogniqualvolta si registrino in termini generali "situazioni di grave necessità che abbiano determinato fra lavoratori dell'azienda l'esigenza di aiutare i colleghi interessati attraverso la cessione volontaria". La previsione volutamente aperta si presta, con ciò, a tutelare varie difficoltà in cui, a diverso titolo, possono incorrere i dipendenti e parrebbe porre maggiormente l'accento sulla percezione in capo ai colleghi dell'effettiva necessità, piuttosto che sull'oggettiva gravità accertabile;

Ed inoltre le parti sociali non limitano l'attenzione sui figli minori, parenti ed affini entro il secondo grado, ma la ampliano ritenendo necessaria la tutela per ogni situazione di criticità che potrebbe interessare anche direttamente lo stesso lavoratore;

Si esprime poi la necessità di istituire una Banca Ore Solidale, al fine di garantire assistenza e sostegno ai colleghi in difficoltà;

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue in condizione migliorativa rispetto a quanto previsto dalla normativa e dal CCNL applicato:

1. Le premesse costituiscono parte integrante dell'Accordo;
2. Il presente accordo si applica a tutti i dipendenti della Sanitaservice ASL Br, senza distinzione di livello o mansione;

Ferie Solidali

Ferma resta l'irrinunciabilità del godimento delle ferie nella misura stabilita dal d.lgs. 66/2003 richiamato in premessa o ss.mm. ove la quantificazione delle ferie pattuita sia superiore al minimo legale (a mente dell'art. 10, "il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane").

I lavoratori, ai sensi dell'24 dlgs 151/2015 e s.m.i., compatibilmente con le esigenze di servizio, possono cedere, a titolo gratuito e su base volontaria, le ferie da loro maturate ai sensi del precedente art. 32 (ivi inclusi quattro giorni di ferie sostitutivi delle festività soppresse) ad altri lavoratori della Sanitaservice, al fine di consentire a questi ultimi di tutelare sé stessi o assistere i figli minori, parenti ed affini entro il secondo grado.

In ogni caso, la cessione di cui sopra deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla legge e non può riguardare il periodo minimo di ferie di cui all'art. 10 d.lgs. 66/2003 e s.m.i..

La cessione delle ferie non deve comportare oneri o spese aggiuntive per la Società.

Il dipendente che si trovi nelle condizioni di necessità considerate, può presentare alla Sanitaservice richiesta di accesso alle ferie solidali in misura massima di 90 giorni, rinnovabili, fruibili anche in modo frazionato, documentando la sussistenza delle condizioni di cui sopra

mediante idonea certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica, o accreditata, o convenzionata o *apportando le giustifiche per la situazione di grave necessità.*

La Sanitaservice, ricevuta la richiesta, rende tempestivamente nota a tutto il personale l'esigenza, garantendo l'anonimato del richiedente, *comunicando la sola motivazione sottesa alla domanda.*

I dipendenti che intendono aderire alla richiesta, su base volontaria, formalizzano per iscritto la propria decisione, indicando il numero di giorno di ferie che intendono cedere.

Nel caso in cui il numero di giorni di ferie ceduti sia inferiori a quello dei giorni richiesti e le richieste siano plurime, le giornate cedute sono distribuite nel rispetto del protocollo di arrivo. Il dipendente richiedente può fruire delle giornate cedute solo a seguito dell'avvenuta completa fruizione delle giornate di ferie allo stesso spettanti, nonché dei permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari e dei riposi compensativi eventualmente maturati.

Fermo restando quanto previsto al comma precedente, le ferie solidali, una volta acquisiti, rimangono nella disponibilità del richiedente fino al perdurare delle necessità che hanno giustificato la cessione. Le ferie sono utilizzate nel rispetto della relativa disciplina contrattuale.

I lavoratori che desiderano donare le ferie possono farlo compilando la modulistica appositamente predisposta da inviare via email all'attenzione del Responsabile del Personale al seguente indirizzo di posta elettronica amministrazione@sanitaservice.asl.brindisi.it che garantisce l'anonimato dei donanti e assicura che le operazioni di raccolta delle dichiarazioni di donazione e quelle di assegnazione delle ferie e permessi solidali avvengano nel pieno rispetto della normativa sulla privacy.

La cessione di ferie è gratuita e non può comportare costi aggiuntivi per l'azienda.

Banca Ore Solidale (BOS)

L'attivazione della Banca Ore Solidale (BOS) avverrà per un periodo in via sperimentale sino al 31 dicembre 2022.

La cessione di ore a credito in BOS è effettuata esclusivamente su base volontaria ed a titolo gratuito e riguarda esclusivamente le ore a credito del lavoratore.

Le ore sono cedute al loro valore nominale in quanto la contribuzione e la tassazione saranno applicate sulle ore di permesso che saranno fruite dal lavoratore beneficiario.

L'utilizzo della BOS presuppone che il lavoratore fruitore abbia utilizzato tutti gli istituti legali e contrattuali utilizzabili.

I casi in cui è ammesso l'utilizzo delle ore accantonate nella BOS sono: "gravi situazioni di assistenza nei confronti di figli e/o genitori e/o coniuge che necessitano di cure costanti previa presentazione di idonea certificazione".

I lavoratori cedenti dovranno manifestare la loro volontà di cedere ore maturate nella propria banca ore tramite l'utilizzo di apposita funzionalità nel portale dipendente ovvero se non ancora disponibile con comunicazione inviata via email all'attenzione del Responsabile dei Cartellini del personale seguente indirizzo di posta elettronica amministrazione@sanitaservice.asl.brindisi.it.

Il fruitore dovrà chiedere preventiva autorizzazione al Responsabile sopra indicato mediante l'apposita funzionalità ovvero via email, specificando il numero di quote orarie delle quali intende fruire.

Le parti si impegnano di incontrarsi entro il mese di novembre per una verifica sull'andamento e valutare una eventuale proroga della Banca Ore Solidale.

